

- (4) Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe contribuire a una EDTIB solida, competitiva e innovativa e integrare le iniziative dell'Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, le direttive 2009/43/CE ⁽³⁾ e 2009/81/CE ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio sui trasferimenti all'interno dell'Unione e sugli appalti nel settore della difesa, adottate nel 2009.
- (5) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP 2021-2027) di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio ⁽⁵⁾ sulla base di un approccio integrato. Lo scopo del Fondo è quello di migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e alla cooperazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università in tutta l'Unione, nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie per la difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere e agevolare l'ampliamento della cooperazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione (mid-caps) operanti nel settore della difesa. All'interno dell'Unione le carenze in materia di capacità di difesa comuni sono individuate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare attraverso il piano di sviluppo delle capacità (CDP), mentre l'agenda strategica di ricerca onnicomprensiva (OSRA) individua altresì gli obiettivi comuni della ricerca nel settore della difesa.

Altri processi dell'Unione, quali la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO), hanno lo scopo di sostenere l'attuazione delle pertinenti priorità con l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'Unione nel settore della sicurezza e della difesa. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, cercando di evitare inutili duplicazioni.

- (6) La fase di ricerca collegata allo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché sull'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. La fase di ricerca può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e alla natura innovativa delle tecnologie. La fase di sviluppo, che solitamente segue la fase di ricerca, comporta anch'essa notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere il nesso tra le fasi di ricerca e di sviluppo.
- (7) Il Fondo non sostiene la ricerca di base, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri programmi di finanziamento, ma il suo sostegno può contemplare attività di ricerca fondamentale orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi riconosciuti o attesi o per creare nuove possibilità.
- (8) Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, compresa la loro interoperabilità. Le azioni di modernizzazione di prodotti e tecnologie per la difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili soltanto laddove le informazioni preesistenti necessarie per eseguire l'azione non siano sottoposte ad alcuna restrizione, da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, tale da rendere impossibile l'esecuzione dell'azione. All'atto della presentazione della domanda di finanziamento dell'Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l'assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe esserci alcun finanziamento dell'Unione.

⁽³⁾ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 4331 del 22.12.2020, pag. 11).

